SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 aprile 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale, tra l'altro, nelle amministrazioni statali il piano triennale dei fabbisogni di personale, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare il paragrafo 2 dove si chiarisce che con il decreto previsto dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si provvede anche all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni delle amministrazioni statali;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e in particolare l'art. 3, comma 1, secondo cui, tra l'altro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

Visto l'art. 3, comma 4 della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga alle autorizzazioni con il decreto e con le procedure di cui all'art. 35, comma 4 e all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 4, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno e all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera *a)*, secondo le modalità di cui all'art. 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione;

Visto l'art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 56 del 2019, il quale dispone che le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3;

Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed in particolare il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare l'art. 20, comma 3, secondo cui, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-*bis*, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare l'art. 22, comma 15 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove viene disposto, tra l'altro, che per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in particolare l'art. 52, comma 1-*bis*, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,

2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019 e 2020 è prorogato al 31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto lo stesso art. 4, comma 3-*quinquies*, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

Visto l'art. 4, comma 3-*sexies*, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone, tra l'altro, che con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al citato art. 4, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere garantito il rispetto del punto *a)* dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e che, in assenza, le procedure di autorizzazione a bandire si intendono riferite al concorso unico;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare l'art. 10 recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 247, 248 e 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali;

Visto l'art. 250, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di autorizzazioni a bandire nuovi concorsi per la qualifica dirigenziale;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare l'art. 1, comma 147, che, con riferimento alle graduatorie di concorsi pubblici, stabilisce che quelle approvate nel 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;

Visto l'art. 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019 e 2020, e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché gli oneri a regime;

Viste le note del Dipartimento della funzione pubblica del 14 dicembre 2021, prot. n. DFP 0083536 e DFP 0083608, con le quali, in vista della conclusione del triennio di vigenza delle procedure semplificate di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni sono state invitate a formalizzare la richiesta relativa alle assunzioni da autorizzare ed alle procedure concorsuali da bandire ai sensi del citato comma 1 del art. 3 della legge n. 56 del 2019 ovvero a formalizzare la richiesta relativa alle assunzioni residue rispetto a quelle effettuate ai sensi della facoltà derogatoria ai sensi del citato comma 4 del art. 3 della legge n. 56 del 2019;

Tenuto conto, ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali, delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;

Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni alle predette note del Dipartimento della funzione pubblica del 14 dicembre 2021;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ministero della difesa

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Ministero della giustizia - Ufficio centrale archivi notarili

1. Il Ministero della giustizia - Ufficio centrale archivi notarili è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 3 e 4 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 5 e 6 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 8, 9 e 10 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero della salute

1. Il Ministero della salute è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 11, 12 e 13 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ministero della transizione ecologica

1. Il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Avvocatura dello Stato

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 16 e 17 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 10.

Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabelle 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11.

CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

1. Il CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12.

PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 21 e 22 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 24 e 25 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14.

AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

1. L'AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15.

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. L'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 28 e 29 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 16.

AIFA - Agenzia italiana del farmaco

1. L'AIFA - Agenzia italiana del farmaco è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 30 e 31 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17.

ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. L'ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabelle 32 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 33 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18.

ITA ex ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. L'ITA *ex* ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 34 e 35 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 19.

ARAN - Agenzia rappresentanza negoziale pubbliche amministrazioni

1. L'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 36 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 20.

AID - Agenzia industrie difesa

1. L'AID - Agenzia industrie difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 37 e 38 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 21.

INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale

1. L'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 39 e 40 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 22.

Parco nazionale delle Cinque Terre

1. Il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 41 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 23.

Parco nazionale del Gran Paradiso

1. Il Parco nazionale del Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 42 e 43 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Parco nazionale del Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unità di personale indicate nella Tabella 44 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 24.

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all'utilizzazione del *budget* residuo, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di apposita autorizzazione le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.

2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2022 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica ammministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 844

TABELLA 1

Ministero della difesa

MINISTERO DELLA DIFESA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risorse da cess.2018 budget 2019 (100% cess. dirigenti e non dirigenti)**	**Risorse da cess.2019 budget 2020 (100% cess. dirigenti e non dirigenti)**	**Cumulo budget 2019 e budget 2020 (100% cess. dirigenti e non dirigenti)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Differenziale**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Difesa (di cui n.2 completamento part-time 200 Progressioni verticali)	44.008.543,68 €	45.199.816,11 €	€ 89.208.359,79	A3F1	419	concorso pubblico	€ 33.651,84		€ 14.100.120,96	€ 15.282.362,37
				A2F2	1257	concorso pubblico	€ 29.237,19		€ 36.751.147,83	
				A2F2	315	concorso pubblico	€ 29.237,19		€ 9.209.714,85	
				A3F1	57	concorso pubblico	€ 33.651,84		€ 1.918.154,88	
				A2F2	374	concorso pubblico	€ 29.237,19		€ 10.934.709,06	
				A3F1 (P.T. da 50% a 100%)	1	completamento P.T.	€ 33.651,84	€ 16.825,92	€ 16.825,92	
				A3F1 (P.T. da 50% a 100%)	1	completamento P.T.	€ 33.651,84	€ 16.825,92	€ 16.825,92	
				A3F1	50	P.V.	€ 33.651,84	€ 4.414,65	€ 220.732,50	
				Professore associato e Professore ordinario	8	concorso in deroga	€ 85.239,00		€ 681.912,00	
				A2F1	150	P.V.	€ 27.822,25	€ 505,69	€ 75.853,50	
				Totale unità	2430		Totale oneri		€ 73.925.997,42	

TABELLA 2

Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019 budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2020***	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della giustizia- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità		Dirigenti di II fascia	2	0	0	2	concorso pubblico (VIII corso concorso SNA)	€ 63.070,26	€ 126.140,52	**€ 9.966,28**
		Area terza F1	109	91	85	24	scorrimento graduatorie idonei concorso pubblico	€ 33.651,94	€ 3.668.061,46	
		Area terza F1	5	0	0	*5*	progressioni verticali	€ 5.829,59	€ 29.147,95	
	€ 3.833.316,21	*** di cui 5 PV**	**116**	**91**	**85**	**26**		**Totale oneri**	**€ 3.823.349,93**	

TABELLA 3

Ministero della giustizia - Ufficio Centrale Archivi notarili

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale 2019-budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2020**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della giustizia -Ufficio centrale archivi notarili		Dirigente di II fascia	1		0	1	Conocrso pubblico	63.070,28	63.070,28 €	
		Funzionario contabile area III F1	5		0	5	I	33.651,84 €	168.259,20 €	
		Conservatore area III F3	6		0	6	I	36.728,24 €	220.369,44 €	
		Assistente amministrativo area II F2	12	7	5	2	di cui n. 5 Mobilità neutrali e n.13 Mobilità/concorso pubblico	29.237,19 €	380.083,47 €	
		Assistente informatico area II F2	6			6				
	€ 1.177.893,61		**30**	**7**	**5**	**20**		Totale oneri	**831.782,39 €**	**€ 346.111,22**

TABELLA 4

Ministero della giustizia - Ufficio Centrale Archivi notarili

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Giustizia - Ufficio centrale archivi notarili		Funzionario informatico area III F1	2	0	0	2	I	33.651,84 €	67.303,68 €	
		Conservatore area III F3	8	0	0	8	concorso pubblico	36.728,24 €	293.825,92 €	
		Operatore area II F1	2	1	0	2	Mobilità/concorso pubblico	27.822,25 €	55.644,50 €	
		Assistente amministrativo area II F2	29	12	0	22	di cui n. 7 Mobilità neutrale e n.23 Mobilità/concorso pubblico	29.237,19 €	672.455,37 €	
		Assistente informatico area II F2	1		0	1				
		Ausiliario area I F1	1	1	0	1	M	26.397,08 €	26.397,08 €	
	€ 1.475.724,19		**43**	**14**	**0**	**36**		Totale oneri	**1.115.626,55 €**	**€ 360.097,64**

TABELLA 5

Ministero dell'interno

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale prefettizio,personale dirigenziale e non dirigenziale 2019- budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2020**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell' Interno		Vice prefetto aggiunto (concorso a 200 posti indetto con DM 8 novembre 2019)	159	0	0	159	concorso pubblico	€ 65.722,78	€ 10.449.922,02	**€ 7.027,15**
		Dirigenti di II Fascia	10	0	0	10	VIII Corso-concorso SNA	€ 63.051,37	€ 630.513,70	
		Area II F2	735	0	0	735	Vincitori (bando autorizzato con DPCM 20.8.2019)	€ 28.882,08	€ 21.228.328,80	
	€ 32.315.791,67		**904**	**0**	**0**	**904**		**Totale oneri**	**€ 32.308.764,52**	

TABELLA 6

Ministero dell'interno

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale prefettizio, personale dirigenziale e non dirigenziale 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021***	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'Interno		Consigliere qualifica di acesso alla carriera prefettizia	15	0	0	15	concorso pubblico	€ 65.722,71	€ 985.840,65	**€ 18.111,93**
		Dirigenti seconda fascia	16	0	0	16	concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 1.009.124,16	
		Area III F1 (ex C1)	913	0	0	913	concorso pubblico	€ 33.651,91	€ 30.724.193,83	
		Area II F2 (ex B2)	280	0	0	280	concorso pubblico	€ 28.882,09	€ 8.086.985,20	
		Area II F2 (ex B2)	65	0	0	65	vincitori (bando autorizzato con DPCM 20.8.2019)	€ 28.882,09	€ 1.877.335,85	
	€ 42.701.591,62		**1.289**	**0**	**0**	**1.289**		**Totale oneri**	**€ 42.683.479,69**	

TABELLA 7

Ministero dell'interno

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2021-2022- 2023			
Amministrazione	**profilo professionale**	**tipologia assunzioni programmate**	**posti**
Ministero del'Interno	Area II F2	vincitori di concorso	**377**
	Totale		**377**

TABELLA 8

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2018 budget 2019**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2019**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali		Dirigenti di II fascia	1	1	1	0	idoneo	€ 63.070,28	€ 63.070,28	**€ 18.631,94**
		Area III F1	14	14	0	14	concorso pubblico	€ 37.488,80	€ 524.843,20	
		Area III F1	6	0	0	6	idonei	€ 37.488,80	€ 224.932,80	
		Area III F1	0	0	0	0	complet. da P.T. a F.T. dall'82,34% al 100%	€ 7.133,61	€ 7.133,61	
		Area II F2	8	8	0	8	concorso pubblico	€ 32.345,78	€ 258.766,24	
	€ 1.097.378,07		**29**	**23**	**1**	**28**		**Totale oneri**	**€ 1.078.746,13**	

TABELLA 9

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019 budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2020**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		Dirigenti di II fascia	2	2	0	2	concorso pubblico	€ 63.070,28	€ 126.140,56	**€ 30.185,60**
		Area III F1	24	24	0	24	concorso pubblico	€ 33.651,91	€ 807.645,84	
		Area III F1	9	0	0	9	Idonei	€ 33.651,91	€ 302.867,19	
		Area II F2	11	11	0	11	concorso pubblico	€ 29.237,21	€ 321.609,31	
	€ 1.588.448,50		**46**	**37**		**46**		**Totale oneri**	**€ 1.558.262,90**	

TABELLA 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020 budget 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Minustero del Lavoro e delle politiche sociali		Dirigenti di II fascia	1	1	0	1	concorso pubblico	€ 63.070,28	€ 63.070,28	**€ 10.521,19**
		Area III F1	29	29	0	29	concorso pubblico	€ 33.651,91	€ 975.905,39	
		Area III F1	5	0	0	5	idonei	€ 33.651,91	€ 168.259,55	
		Area II F2	6	6	0	6	concorso pubblico	€ 29.237,21	€ 175.423,26	
		Area II F2	5	0	0	5	idonei	€ 29.237,21	€ 146.186,05	
	€ 1.539.365,72		**46**	**36**		**46**		**Totale oneri**	**€ 1.528.844,53**	

TABELLA 11

Ministero della salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2018 budget 2019**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2019**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Salute		Dirigenti di II fascia	6	6	6	0	mobilità neutrale	€ 0,00	€ 0,00	**€ 1.542.523,59**
		Dirigenti sanitari	3	3	3	0	mobilità neutrale	€ 0,00	€ 0,00	
		Area III F1	19	19	19	0	idonei	€ 33.576,32	€ 637.950,08	
		Area III F3	19	19	19	0	mobilità neutrale	€ 0,00	€ 0,00	
		Area II F2	20	20	20	0	idonei	€ 28.817,14	€ 576.342,80	
		Area II F2	14	14	14	0	mobilità neutrale	€ 0,00	€ 0,00	
	€ 2.756.816,47		**81**	**81**	**81**	**0**		**Totale oneri**	**€ 1.214.292,88**	

TABELLA 12
Ministero della salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019 budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2020***	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Salute		Dirigenti di II fascia	3	3	0	3	mobilità neutrale			**€ 225.989,86**
		Dirigenti sanitari	25	25	4	21	concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 1.576.756,50	
		Dirigenti sanitari	1	1	1	0	mobilità neutrale			
		Area III F1	5	5	5	0	idonei	€ 33.651,87	€ 168.259,35	
		Area III F1	29	29	13	16	P.V	€ 4.759,18	€ 138.016,22	
		Area III F3	4	4	4	0	mobilità			
		Area II F2	16	16	0	16	mobilità neutrale			
		Area II F2	7	7	7	0	mobilità neutrale			
	€ 2.109.021,93	***di cui 29 P.V.**	**90**	**90**	**34**	**56**		**Totale oneri**	**€ 1.883.032,07**	

TABELLA 13

Ministero della salute

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020 budget 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021***	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della Salute		Dirigenti di II fascia	3	3	0	3	mobilità non neutrale e idonei di concorso	€ 63.070,26	€ 189.210,78	**€ 1.289.249,61**
		Dirigenti sanitari di struttura complessa	4	4	3	1	concorso pubblico	€ 20.393,81	€ 81.575,24	
		Dirigenti sanitari	22	22	18	4	concorso pubblico/idonei	€ 63.070,26	€ 1.387.545,72	
		Area III F1	27	0	0	27	scorrimento graduatorie o mobilità	€ 33.651,87	€ 908.600,49	
		Area III F1	18	18	0	18	P.V.	€ 4.759,18	€ 85.665,24	
		Area III F3	9	9	9	0	mobilità neutrale			
		Area II F2	38	38	0	38	mobilità neutrale			
	€ 3.941.847,08	***di cui 18 P.V.**	**121**	**94**	**30**	**91**		**Totale oneri**	**€ 2.652.597,47**	

TABELLA 14

Ministero della transizione ecologica

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020								
Amministrazione	**Risorse da cessazione anno 2019 Budget 2020 (100%)**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Onere Trattamento fondamentale lordo (onere individuale annuo)**	**Trattamento complessivo lordo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero della transizione ecologica		Dirigenti di II Fascia	2	VIII Corso-Concorso SNA	€ 63.070,76	€ 63.070,76	€ 126.141,52	**€ 29.409,78**
		Funzionari Area III	12	art.17-quinquies, comma 6 decreto legge n.80/2021	€ 48.997,00	€ 48.997,00	€ 587.964,00	
	€ 743.515,30	**Totale unità**	**14**			**Totale oneri**	**€ 714.105,52**	

TABELLA 15

Ministero dell'economia e delle finanze

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale 2019-budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021 ***	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Ministero dell'economia e delle Finanze		Dirigente di II fascia	40	40	26	14	concorso pubblico	63.070,26	2.522.810,40 €	**2.788.128,74 €**
		area III F1	342			342	progressioni verticali	5.829,59 €	1.993.719,78 €	
		area II F1	172			172	progressioni verticali	1.425,18 €	245.130,96 €	
		area II F2	357			357	idonei	29.237,19 €	10.437.676,83 €	
	€ 17.987.466,71	* **di cui 514 PV**	**911**	**40**	**26**	**885**		Totale oneri	**15.199.337,97 €**	

Tabella 16

Avvocatura dello Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019 budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2020**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Avvocatura dello Stato		Area terza F1	4	2	0	4	Concorso pubblico	35.852,47 €	143.409,88 €	**€ 5.254,40**
		Area terza F3	12	0	0	12	Concorso pubblico	39.211,83 €	470.541,96 €	
		Area seconda F2 *	50	0	0	50	Concorso pubblico	2.040,33 €	102.016,50 €	
* l'importo inserito pari a € 2.040,33 è il differenziale tra il costo di una unità di area II F1 e una di area II F2 che graverà sul budget 2020, ai sensi art. 1 co 5 e 6 del DL 228/2021		Area seconda F2	8	0	0	8	Concorso pubblico	30.663,01 €	245.304,08 €	
		Area prima F1	6	6	0	6	Procedura di reclutamento ex art. 35, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 165/2001 e art. 16 della L. n. 56/1987*.	27.582,50 €	165.495,00 €	
	€ 1.132.021,82		**80**	**8**	**0**	**80**		**Totale oneri**	**€ 1.126.767,42**	

*l'importo inserito pari a € 2.040,33 è il differenziale tra il costo di una unità di area II F1 e una di area II F2 che graverà sul budget 2020 ai sensi art. 1 co 5 e 6 del DL 228/2021

TABELLA 17

Avvocatura dello Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Avvocatura dello stato		Area terza F1	15	Concorso pubblico	€ 35.852,47	€ 537.787,05	**€ 2.866,60**
		Area terza F3	5	Concorso pubblico	€ 39.211,83	€ 196.059,15	
		Area seconda F1	11	Procedura di reclutamento ex art. 35, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 165/2001 e art. 16 della L. n. 56/1987.	€ 29.132,74	€ 320.460,14	
		Area seconda F2	9	Concorso pubblico	€ 30.663,01	€ 275.967,09	
		Area prima F1	2	Procedura di reclutamento ex art. 35, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 165/2001 e art. 16 della L. n. 56/1987.	€ 27.582,50	€ 55.165,00	
	€ 1.388.305,03		**42**		**Totale oneri**	**€ 1.385.438,43**	

TABELLA 18
Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019-2020 budget 2020 e 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Consiglio di Stato		Dirigenti di II fascia	4	0	0	4	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie altre amministrazioni e/o mobilità non neutrale	€ 69.063,62	€ 276.254,48	**€ 18.394,75**
		Area terza F4	2	2	2	0	mobilità non neutrale	€ 43.145,51	€ 86.291,02	
		Area terza F1	23	23	23	0	vincitori di concorso	€ 35.852,48	€ 824.607,04	
		Area seconda F5	41	27	0	41	mobilità non neutrale	€ 36.005,93	€ 1.476.243,13	
		Area seconda F3	1	1	1	0	mobilità non neutrale	€ 32.682,58	€ 32.682,58	
		Area seconda F2	1	1	1	0	mobilità non neutrale	€ 30.663,01	€ 30.663,01	
	€ 2.745.136,01		**72**	**54**	**27**	**45**		**Totale oneri**	**€ 2.726.741,26**	

TABELLA 19
Consiglio di Stato

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2021-2022-2023			
Amministrazione	**profilo professionale**	**tipologie assunzioni programmate**	**posti**
Consiglio di Stato	Dirigente di II fascia	concorso pubblico	6
	Area seconda F1	concorso pubblico	50
	Totale		**56**

TABELLA 20

CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni dal 2018 al 2020**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate***	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
CNEL Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro		Categoria C1	2	mobilità/ graduatorie vigenti/ concorso pubblico	€ 33.676,70	€ 67.353,40	**€ 21.560,66**
		Categoria C1	1	progressioni verticali	€ 4.418,10	€ 4.418,10	
		Categoria B1	1	mobilità/ graduatorie vigenti/ concorso pubblico	€ 29.258,60	€ 29.258,60	
	€ 122.590,76	*** di cui 1 PV**	**4**		**Totale oneri**	**€ 101.030,10**	

Tabella 21

Presidenza del Consiglio dei ministri

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019-budget 2020**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri		Dirigenti II fascia	11	concorso pubblico	€ 60.802,69	€ 668.829,59	**€ 0**
		Categoria A F1	41	concorso pubblico	€ 34.153,24	€ 1.400.282,84	
		Area B F3	29	concorso pubblico	€ 28.421,12	€ 824.212,48	
	€ 2.893.325,00		**81**		**Totale oneri**	**€ 2.893.325**	

TABELLA 22

Presidenza del Consiglio dei ministri

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri		Dirigenti II fascia	12	concorso pubblico	€ 60.802,69	€ 729.632,28	**€ 0**
		Categoria A F1	61	concorso pubblico	€ 34.153,24	€ 2.083.347,64	
		Categoria B F3	50	concorso pubblico	€ 28.421,12	€ 1.421.056,00	
		Categoria B F1	2	Procedura di reclutamento ex art. 35, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 165/2001	€ 26.480,74	€ 52.961,48	
	€ 4.286.997,00		**125**		**Totale oneri**	**€ 4.286.997**	

TABELLA 23

Presidenza del Consiglio dei ministri

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2021-2022-2023			
Amministrazione	**profilo professionale**	**tipologie assunzioni programmate**	**posti**
PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri	Dirigenti II fascia	concorso pubblico	32
	Categoria A F1	concorso pubblico	94
	Categoria B F3	concorso pubblico	74
Totale			**200**

TABELLA 24

Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019-budget 2020**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione Civile		Dirigenti II fascia	1	concorso pubblico	€ 60.802,69	€ 60.802,69	**€ 0**
		Categoria A F1	8	concorso pubblico	€ 34.153,24	€ 273.225,92	
		Categoria B F3	11	concorso pubblico	€ 28.421,12	€ 312.632,32	
	€ 646.661,00		**20**		**Totale oneri**	**€ 646.660,93**	

TABELLA 25

Presidenza del Consiglio dei ministri- Protezione Civile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione civile		Dirigenti II fascia	1	concorso pubblico	€ 60.802,69	€ 60.802,69	**€ 0**
		Categoria A F1	15	concorso pubblico	€ 34.153,24	€ 512.298,60	
		Categoria B F3	13	concorso pubblico	€ 28.421,12	€ 369.474,56	
	€ 942.576,00		**29**		**Totale oneri**	**€ 942.575,85**	

TABELLA 26

Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione Civile

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2021-2022-2023			
Amministrazione	**profilo professionale**	**tipologie assunzioni programmate**	**posti**
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione civile	Categoria A F1	concorso pubblico	14
	Categoria B F3	concorso pubblico	14
		Totale	**28**

TABELLA 27

AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019-2020 budget 2020-2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AGENAS Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali		Dirigenti (CCNL Sanità)	1	1	1	0	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 62.705,63	€ 62.705,63	**€ 7.185,79**
		Dirigenti (CCNL Funzioni Locali - PTA)	2	1	1	1	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 62.705,63	€ 125.411,26	
		Categoria D	1	1	1	0	concorso pubblico	€ 34.945,56	€ 34.945,56	
	€ 230.248,24		**4**	**3**	**3**	**1**		**Totale oneri**	**€ 223.062,45**	

TABELLA 28

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019-budget 2020**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AGEA- Agenzia per le erogazioni in agricoltura		Categoria C 1	4	progressioni verticali	€ 4.576,56	€ 18.306,24	**€ 330.737,89**
		Categoria C 1	1	integrazione Part time al 65%		€ 11.306,22	
		Categoria C 1	1	integrazione Part time al 43,85%		€ 18.138,41	
	€ 378.488,76		**6**		**Totale oneri**	**€ 47.750,87**	

TABELLA 29

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AGEA- Agenzia per le erogazioni in agricoltura		Categoria B 1	3	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 27.726,93	€ 83.180,79	**€ 299.884,53**
	€ 383.065,32		**3**		**Totale oneri**	**€ 83.180,79**	

TABELLA 30

AIFA - Agenzia italiana del farmaco

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni dal 2016 al 2019**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021***	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AIFA Agenzia italiana del farmaco		Dirigenti di II fascia	8	8	0	8	concorso pubblico	63.070,28 €	504.562,24 €	**€ 583.675,52**
		Dirigenti sanitari	19	19	11	8	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei, ovvero riammissione in servizio	63.070,26 €	1.198.334,94 €	
		Area III F1	3	3	0	3	progressioni verticali	4.414,65 €	13.243,95 €	
		Area III F1	8	7	7	1	scorrimento graduatorie idonei	33.651,84 €	269.214,72 €	
		Area II F2	8	8	8	0	concorso pubblico	29.237,19 €	233.897,52 €	
		Area II F2	2	2		2	progressioni verticali	2.840,12 €	5.680,24 €	
	€ 2.808.609,13	*** di cui n. 5 PV**	**48**	**47**	**26**	**22**		**Totale oneri**	**€ 2.224.933,61**	

TABELLA 31

AIFA - Agenzia italiana del farmaco

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020 budget 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021***	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AIFA Agenzia italiana del farmaco		Dirigenti di II fascia	2	scorrimento graduatorie idonei concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 126.140,52	**€ 88.560,02**
		Dirigenti sanitari	4	scorrimento graduatorie idonei concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 252.281,04	
		Area terza F1	8	scorrimento graduatorie idonei concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 269.214,72	
		Area terza F1	8	progressioni verticali	€ 4.414,65	€ 35.317,20	
		Area seconda F2	6	scorrimento graduatorie idonei concorso pubblico	€ 29.237,19	€ 175.423,14	
		Area seconda F2	2	progressioni verticali	€ 2.840,12	€ 5.680,24	
	€ 952.616,88	*** di cui n. 10 PV**	**30**		**Totale oneri**	**€ 864.056,86**	

TABELLA 32

ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
ANSV- Agenzia nazionale sicurezza volo		Funzionario tecnico investigativo - C3	1	concorso pubblico	€ 44.234,63	€ 44.234,63	**€ 0,00**
	€ 44.234,63		**1**		**Totale oneri**	**€ 44.234,63**	

TABELLA 33

ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2021-2022-2023			
Amministrazione	**profilo professionale**	**tipologie assunzioni programmate**	**posti**
ANSV - Agenzia nazionale sicurezza volo	Dirigente tecnico	concorso pubblico	1
	Funzionario tecnico investigatore -C3	concorso pubblico part time al 50%	1
	Totale		**2**

TABELLA 34

ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale 2019-budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2020***	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane		Dirigente di II fascia	5	4	1	4	di cui n.1 VIII corso-concorso SNA, n. 3 Idonei di concorso, n.1 ex 19,co.6 dlgs 165/2001	€ 63.014,92	€ 315.074,60	**€ 228,44**
		Area III F1	4	4	0	4	di cui n. 3 concorso pubblico e n.1 Idoneo	€ 33.632,39	€ 134.529,56	
		Area III F1					completamento Part time da 45,75% a full time 100%	€ 18.245,57	€ 18.245,57	
		Area III F1	17	17	17	0	progressioni verticali	€ 4.396,90	€ 74.747,30	
		Area II F1	1	1	1	0	progressioni verticali	€ 1.424,63	€ 1.424,63	
		Area II F1	1	1	0	1	part time 83%	€ 23.091,28	€ 23.091,28	
		Area II F1	11	9	0	11	Idonei di concorso	€ 27.820,82	€ 306.029,02	
	€ 873.370,40	***di cui 18 P.V.**	**39**	**36**	**19**	**20**		**Totale oneri**	**€ 873.141,96**	

TABELLA 35

ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale non dirigenziale 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
ITA ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane		Dirigente II fascia	7	7	0	7	di cui n. 5 corso- Concorso SNA VIII e n. 2 concorso pubblico	€ 63.014,92	€ 441.104,44	**€ 9,47**
		Area III F1	4	4	0	4	idonei di concorso	€ 33.632,39	€ 134.529,56	
		Area II F1	6	1	0	6	idonei di concorso	€ 27.820,82	€ 166.924,92	
		Area II F1	1	1	0	1	part time 95% idoneo di concorso	€ 26.429,78	€ 26.429,78	
		Area II F1	1	0	0	1	part time 55% idoneo di concorso	€ 15.301,45	€ 15.301,45	
		Area II F1	0	0	0	0	part time 83% a full time 100%	€ 4.729,54	€ 4.729,54	
	€ 789.029,16		**19**	**13**	**0**	**19**		**Totale oneri**	**€ 789.019,69**	

TABELLA 36

ARAN Agenzia per la rappresentazione negoziale delle pubbliche amministrazioni

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021								
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Differenziale**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni		Funzionario C1	3	1 mobilità e 2 idonei	€ 33.888,23		€ 101.664,69	**€ 20.474,63**
		Funzionario C1 (ex B1)	3	Progressioni verticali	€ 33.888,23	€ 4.471,32	€ 13.413,96	
	135.553,28 €		**6**			**Totale oneri**	**€ 115.078,65**	

TABELLA 37

AID Agenzia Industrie Difesa

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale non dirigenziale 2019-budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2020**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AID Agenzia Industrie Difesa		Dirigente di II fascia	2	2	2	0	concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 126.140,52	**€ 115.192,49**
		Funzionario area III F1	6	4	0	6	concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 201.911,04	
		Assistente area II F2	40	32	18	22	21 concorso pubblico e 1 idoneo di concorso	€ 29.237,19	€ 1.169.487,60	
	€ 1.612.731,65		**48**	**38**	**20**	**28**		**Totale oneri**	**€ 1.497.539,16**	

TABELLA 38
AID Agenzia Industrie Difesa

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni personale non dirigenziale 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021**	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
AID Agenzia Industrie Difesa		Dirigente di II fascia	1	1	1	0	concorso pubblico	€ 63.070,26	€ 63.070,26	**€ 45.426,95**
		Funzionario area III F1	6	0	0	6	concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 201.911,04	
		Assistente area II F2	94	0	0	94	42 concorso pubblico e 52 idonei di concorso	€ 29.237,19	€ 2.748.295,86	
	€ 3.058.704,11		**101**	**1**	**1**	**100**		**Totale oneri**	**€ 3.013.277,16**	

TABELLA 39

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2019-budget 2020**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2020***	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
INPS Istituto nazionale previdenza sociale		Dirigenti di II fascia	10	0	0	10	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 63.909,38	€ 639.093,80	**€ 1.144.359,87**
		Medici II livello	18	0	0	18	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 66.824,66	€ 1.202.843,88	
		Medici I livello	114	0	0	114	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 53.316,22	€ 6.078.049,08	
		Professionisti I livello Tecn. Ed.	25	0	0	25	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 57.300,58	€ 1.432.514,50	
		Area C	1.298	1.002	0	1.298	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 34.144,61	€ 44.319.703,78	
		Area C	663	311	585	78	progressioni verticali	€ 4.481,83	€ 2.971.453,29	
		Insegnanti	11	0	0	11	concorso pubblico	€ 34.000,02	€ 374.000,22	
	€ 58.162.018,42	* di cui n. 663 pv	**2.139**	**1.313**	**585**	**1.554**		**Totale oneri**	**€ 57.017.658,55**	

TABELLA 40

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	**Risparmi da cessazioni 2020-budget 2021**	**Qualifiche**	**Assunzioni totali programmate per il 2021***	**Anticipazione assunzioni 80%** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Personale effettivamente assunto al 30/11/2021** ex art.3, c. 4, legge 56/2019	**Assunzioni residue da autorizzare** ex art.3, c.5, legge 56/2019	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
INPS Istituto nazionale previdenza sociale		Dirigenti di II fascia	17	0	0	17	concorso pubblico	€ 63.909,38	€ 1.086.459,46	**€ 143.798,50**
		Medici II livello	10	0	0	10	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 66.824,66	€ 668.246,60	
		Medici I livello	61	0	0	61	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 53.316,22	€ 3.252.289,42	
		Professionisti I livello Tecn. Ed	13	0	0	13	concorso pubblico	€ 57.300,58	€ 744.907,54	
		Area C	1.730	0	0	1.730	concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie idonei	€ 34.144,61	€ 59.070.175,30	
		Area C	556	184	221	335	progressioni verticali	€ 4.481,83	€ 2.491.897,48	
		Area B	1	0	0	1	riammissione	€ 29.662,78	€ 29.662,78	
		Area A	1	0	0	1	riammissione	€ 26.761,55	€ 26.761,55	
	€ 67.514.198,63	* di cui n. 556 PV	**2.389**	**184**	**221**	**2.168**		**Totale oneri**	**€ 67.370.400,13**	

TABELLA 41

Parco Nazionale delle Cinque Terre

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	**Stabilizzazioni art. 20, comma 2, d. lgs n. 75/2017 Media budget t. det. (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010) 2015-2016-2107**	**Residuo risorse di cui art.9, comma 28 d.l. 78/2010**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Trattamento complessivo (onere individuale annuo)**	**Oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Parco Nazionale delle Cinque Terre	**€ 120.191,33**	**€ 40.691,73**	B1	1	€ 34.811,28	€ 34.811,28	**€ 5.880,45**
				1	**Totale oneri**	**€ 34.811,28**	

TABELLA 42

Parco Nazionale del Gran Paradiso

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020							
Amministrazione	**risparmi da cessazione 2019 - budget 2020**	**Qualifiche**	**Unità autorizzate**	**Tipologia di reclutamento**	**Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per P.V.)**	**Totale oneri a regime assunzioni autorizzate**	**Disponibilità residua**
Parco Nazionale del Gran Paradiso	€ 141.523,05	Cat. B1 (guardaparco)	5	concorso in deroga	€ 28.304,61	€ 141.523,05	€ 0,00
			5		**Totale oneri**	€ 141.523,05	

TABELLA 43

Parco Nazionale del Gran Paradiso

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021							
Amministrazione	risparmi da cessazione 2020 - budget 2021	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per P.V.)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Parco Nazionale del Gran Paradiso	€ 113.218,44	Cat.B1 (Guardaparco)	4	concorso in deroga	€ 28.304,61	€ 113.218,44	€ 0,00
			4		Totale oneri	€ 113.218,44	

TABELLA 44

Parco Nazionale del Gran Paradiso

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2021-2022-2023			
Amministrazione	**profilo professionale**	**tipologie assunzioni programmate**	**posti**
Parco Nazionale Gran Paradiso	Cat. C	concorso pubblico	2
	Cat. B	concorso pubblico	2
	Totale		**4**

22A02527

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2022.

Riconoscimento del Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Suvereto» e «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» e per la DOC «Val di Cornia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, con sede legale in Campiglia Marittima (LI), frazione Venturina Terme, via Trento, n. 49, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per le DOCG «Suvereto» e «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» e per la DOC «Val di Cornia»;

Considerato che le denominazioni «Suvereto», «Rosso della Val di Cornia» e «Val di Cornia» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per le DOCG «Suvereto» e «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» e per la DOC «Val di Cornia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, la Toscana certificazione agroalimentare S.r.l., con la nota prot. n. 19/2022 del 5 gennaio 2022, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni citate;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 per le DOCG «Suvereto» e «Rosso della Val di Cornia» e per la DOC «Val di Cornia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della citata legge per le DOCG «Suvereto» e «Rosso della Val di Cornia» o «Val di Cornia Rosso» e per la DOC «Val di Cornia». Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, con sede legale in Campiglia Marittima (LI), frazione Venturina Terme, via Trento, n. 49, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per le DOCG «Suvereto» e «Rosso della Val di Cornia» e per la DOC «Val di Cornia».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela vini DOP Suvereto e Val di Cornia Wine, non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato per una o più denominazioni Suvereto, Rosso della Val di Cornia e Val di Cornia qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02460

DECRETO 9 febbraio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Arcole».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'articolo 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato articolo 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6755, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 23 aprile 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Arcole»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'articolo 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Arcole»;

Considerato che il consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'articolo 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Arcole». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 2/2022 del 19 gennaio 2022 dall'organismo di controllo, Siquria Spa, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Arcole»;

Decreta

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6755, al Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole, con sede legale in Soave (VR), via A. Mattielli, n. 11, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Arcole».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6755, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 febbraio 2022

Il direttore generale: GERINI

22A02463

DECRETO 11 febbraio 2022.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei Vini DOC Cori e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Cori».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cori, con sede legale in Cori (LT), via della Libertà, n. 36, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOC «Cori»;

Considerato che la denominazione «Cori» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei Vini DOC Cori, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cori, ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Cori». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., con la nota n. 296/2022 del 24 gennaio 2022, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Cori»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valoriz-

zazione dei vini DOC Cori, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 per la DOC «Cori»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cori, è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 per la DOC «Cori». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cori, con sede legale in Cori (LT), via della Libertà, n. 36, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la DOC «Cori».

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC Cori, non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Cori» ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2022

Il direttore generale: GERINI

22A02461

DECRETO 16 febbraio 2022.

Revoca del riconoscimento conferito con il decreto 19 febbraio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOP ed IGP del Molise e dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle DOP «Biferno», «Molise», «Pentro» e «Tintilia del Molise» e sulle IGP «Terre degli Osci» e «Rotae».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2016, n. 12271 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2016, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOP ed IGP del Molise (di seguito consorzio di tutela) ed attribuito al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP «Biferno», «Molise», «Pentro» e «Tintilia del Molise» ed alle IGP «Terre degli Osci» e «Rotae»;

Visto l'art. 2 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per verificare i requisiti minimi operativi dei consorzi di tutela, effettuata con cadenza annuale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero);

Vista la nota del 10 dicembre 2021, prot. n. 650088 con la quale il Ministero ha sollecitato l'invio da parte del consorzio di tutela dei requisiti minimi operativi, di cui al

decreto dipartimentale 12 maggio 2010, entro il termine indicato nella citata nota, pena l'adozione nei confronti del consorzio di tutela delle misure sanzionatorie previste dall'art. 5, comma 2, del decreto dipartimentale predetto;

Vista la nota prot. n. 42 del 1° aprile 2019, acquisita agli atti con il numero di protocollo 661339 del 16 dicembre 2021, con la quale il Presidente del consorzio di tutela ha comunicato che nell'assemblea straordinaria tenutasi il 14 dicembre 2021 è stato deliberato lo scioglimento del citato consorzio di tutela;

Vista la nota del 18 gennaio 2022, prot. n. 20464 con la quale il Ministero ha richiesto la trasmissione della delibera dell'assemblea straordinaria del 14 dicembre 2021 del consorzio di tutela;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del consorzio di tutela del 14 dicembre 2021, recante il numero di repertorio 9412 ed il numero di raccolta 6239, registrato il 29 dicembre 2021 a Termoli al n. 4209 serie 1T con atto a firma del notaio Luigi Monti, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato del consorzio di tutela, la sua messa in liquidazione e nominato il liquidatore al quale è stata affidata la rappresentanza del citato consorzio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca del riconoscimento conferito con il decreto ministeriale 19 febbraio 2016, n. 12271 e successive modificazioni ed integrazioni al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOP ed IGP del Molise e dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle DOP «Biferno», «Molise», «Pentro» e «Tintilia del Molise» e sulle IGP «Terre degli Osci» e «Rotae»;

Decreta:

Articolo unico

È revocato il riconoscimento conferito con il decreto ministeriale 19 febbraio 2016, n. 12271 e successive modificazioni ed integrazioni al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOP ed IGP del Molise e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle DOP «Biferno», «Molise», «Pentro» e «Tintilia del Molise» e sulle IGP «Terre degli Osci» e «Rotae».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02462

DECRETO 22 febbraio 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Ecocontrol S.r.l., in Caraffa di Catanzaro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 19 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2018 con il quale al laboratorio Ecocontrol S.r.l., ubicato in Caraffa di Catanzaro (CZ), via Palermo, n. 2, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 febbraio 2022;

Visto che nella citata domanda il predetto laboratorio comunica anche di aver trasferito la propria sede da C.da Difesa in via Palermo, 2 - Caraffa di Catanzaro (CZ);

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Ecocontrol S.r.l., ubicato in Caraffa di Catanzaro (CZ), la cui sede è modificata in via Palermo, n. 2, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Ecocontrol S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 febbraio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Pesticidi/Pesticides: Bifentrina/Bifenthrin, Clomazone/Chlomazone, Clorfenson/Chlorfenson, Dimepiperate/Dimepiperate, Fenbuconazolo/Fenbuconazole, Metolaclor/Metolachlor, Piridaben/Pyridaben, Pirimetanil/Pyrimethanil, Tefluthrin/Tefluthrin	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997 + UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997 Cap 5.8
Acidità/Acidity	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I

22A02458

DECRETO 24 marzo 2022.

Modifica del decreto 9 novembre 2021 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisura 17.1 - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2021. Integrazione della dotazione finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021, e in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;

Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2022, sottomisura 17.1 per un contributo di euro 970.360.143,09, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a euro 1.185.995.730,44, individuando, altresì, il 31 dicembre 2025 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Vista la convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2020, n. 9402305, di approvazione del piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021;

Visto il decreto 9 novembre 2021, n. 583933, di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2021 e, in particolare, l'art. 2 in cui è prevista una dotazione finanziaria pari ad euro 340.000.000,00 di cui euro 187.000.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 153.000.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Considerate le risultanze del monitoraggio effettuato di concerto con AGEA relativamente alla campagna 2021dalle quali si evince un fabbisogno di risorse finanziarie aggiuntive pari a euro 25.000.000,00 rispetto all'attuale dotazione di risorse pubbliche di euro 340.000.000,00;

Tenuto conto, inoltre, della nuova dotazione finanziaria della sottomisura 17.1 di cui al programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022;

Considerato che una modifica della dotazione finanziaria consente la piena partecipazione dei potenziali beneficiari e non produce effetti discriminatori;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'ulteriore integrazione della dotazione finanziaria di cui al decreto 9 novembre 2021;

Ritenuto opportuno, infine, che le decisioni dell'autorità di gestione, in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1, siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle opportunità previste dal PSRN 2014-2022 nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione dotazione finanziaria decreto 9 novembre 2021 n. 583933

1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 2 del decreto 9 novembre 2021 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - programma di sviluppo rurale nazionale, sottomisura 17.1 - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2021, è integrata di euro 25.000.000,00 di cui euro 13.750.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 11.250.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 2.

Modifica articolo 20 - Avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2021

1. Ai sensi dell'art. 1, l'importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica indicato all'art. 20 «Disposizioni finanziarie» dell'Avviso pubblico - produzioni vegetali, campagna assicurativa 2021 - è pari a 365.000.000,00 euro, di cui 164.250.000,00 di quota FEASR e 200.750.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2022

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 258

22A02459

DECRETO 28 marzo 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Alta Langa a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Alta Langa».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 6495, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2013, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Alta Langa ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Alta Langa»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela Alta Langa, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela Alta Langa, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela Alta Langa può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela Alta Langa richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Alta Langa»;

Considerato che il Consorzio tutela Alta Langa ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Alta Langa». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota protocollo n. 30220/2022 del 1º marzo 2022 dall'organismo di controllo, Valoritalia Srl, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Alta Langa a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Alta Langa»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 6495, al Consorzio tutela Alta Langa, con sede legale in Asti - piazza Roma n. 10 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Alta Langa».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 6495, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02464

DECRETO 28 marzo 2022.

Conferma dell'incarico all'Ente tutela Vini di Romagna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Romagna Albana», sulle DOC «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Romagna», «Colli di Rimini» e sulle IGT «Forlì» e «Rubicone» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge sulla IGT «Ravenna».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, con il quale è stato riconosciuto l'Ente tutela Vini di Romagna ed attribuito per un triennio al citato ente l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Romagna Albana», «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Romagna», «Colli di Rimini», «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto dell'Ente tutela Vini di Romagna, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto dell'Ente tutela Vini di Romagna, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che l'Ente tutela Vini di Romagna può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto l'Ente tutela Vini di Romagna richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le denominazioni «Romagna Albana», «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Romagna», «Colli di Rimini», «Forlì», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro o Bianco del Sillaro»;

Considerato che l'Ente tutela Vini di Romagna ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Romagna Albana», per le DOC «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Romagna», «Colli di Rimini» e per le IGT «Forlì» e «Rubicone» e la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della citata legge per la IGT «Ravenna». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota protocollo n. 917/2022 del 23 febbraio 2022 dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l, con la nota citata, l'Ente tutela Vini di Romagna non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Sillaro o Bianco del Sillaro»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico all'Ente tutela Vini di Romagna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Romagna Albana», «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Romagna», «Colli di Rimini», «Forlì» e «Rubicone» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge per la denominazione «Ravenna»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e successive integrazioni e modificazioni, all'Ente tutela Vini di Romagna, con sede legale in Faenza (RA) - via Tebano n. 45 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Romagna Albana», sulle DOC «Colli di Faenza», «Colli di Imola», «Romagna», «Colli di Rimini» e sulle IGT «Forlì» e «Rubicone» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge sulla IGT «Ravenna».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e successive integrazioni e modificazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02465

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 aprile 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Target società cooperativa a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 9 maggio 2003, con il quale la società cooperativa «Target società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Pappalardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 novembre 2021, con la quale il dott. Marco Pappalardo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Nicastro, nato a Scafati (SA) il 22 giugno 1989 (codice fiscale NCSLGU89H22I483I) e domiciliato in Roma, via dei Galla e Sidama snc, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Target società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 05000431006), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto del Sottosegretario di Stato del 9 maggio 2003, in sostituzione del dott. Marco Pappalardo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 aprile 2022

Il direttore generale: VITALE

22A02530

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 aprile 2022.

Modifica dell'allegato alla determina n. 10 del 15 dicembre 2021, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 1/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e della nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale *ad interim* dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza dal 22 giugno 2020;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004, concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le linee guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di individuare la data dalla quale calcolare i tre anni di mancata commercializzazione per definire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants* (Volume 2A, *Procedures for marketing authorisation – Chapter 1 Marketing Authorisation*, §2.4.2);

Vista la determina n. 10 del 15 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 23 dicembre 2021, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo del 24 aprile 2006,

n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale è inserito, tra gli altri, il seguente medicinale:

A.I.C.: 045565;

medicinale: «Deferiprone DOC»;

titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.;

decadenza: 1° settembre 2021.

Vista la nota AIFA prot. n. 13790 del 4 febbraio 2022, con cui l'AIFA ha comunicato alla società DOC Generici S.r.l. l'esenzione dalla decadenza per un anno, dal 1° settembre 2021 al 1° settembre 2022, non rinnovabile, del suddetto medicinale;

Tenuto conto che le alternative attualmente disponibili e rimborsate dal Servizio sanitario nazionale sono limitate;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale DEFERIPRONE DOC - A.I.C. n. 045565, con decadenza dell'A.I.C. prevista in data 1° settembre 2021, è esentato in via eccezionale e per ragioni di salute pubblica dalla decadenza ai sensi dell'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, secondo cui «L'AIFA, in casi eccezionali e per ragioni di salute pubblica, può esentare, con provvedimento motivato, il medicinale dalla decadenza prevista dai commi 5, 6 e 7».

Art. 2.

Il periodo di esenzione dalla decadenza del medicinale «Deferiprone DOC - A.I.C. n. 045565 è da considerarsi pari ad un anno, decorrente dal 1° settembre 2021 fino al 1° settembre 2022.

Art. 3.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 10 del 15 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 23 dicembre 2021, nella parte in cui, nell'allegato alla medesima, risulta inserito il medicinale di seguito elencato:

A.I.C.: 045565;

medicinale: «Deferiprone DOC»;

titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.;

decadenza: 1° settembre 2021.

Art. 4.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02528

DETERMINA 13 aprile 2022.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 2/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e della nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale *ad interim* dell'ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza dal 22 giugno 2020;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le linee guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *notice to applicants* (Volume 2A, *procedures for marketing authorisation – Chapter 1 Marketing Authorisation*, §2.4.2);

Visto il «*Warning* di prossima decadenza» del 6 agosto 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in pari data, che copre il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;

Preso atto, altresì, dell'intervenuta decadenza dei medicinali «Clopidogrel Dr. Reddy's» A.I.C. n. 039479, per effetto della mancata commercializzazione sul territorio nazionale per tre anni consecutivi, come stabilito dal citato art. 38;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto del surriferito «*Warning* di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (quali fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto del già citato *warning* di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza, alcune delle quali, sussistendo i presupposti di cui alle citate linee guida, sono state accolte;

Tenuto conto, altresì, dei dati di commercializzazione dei medicinali trasmessi dal Ministero della salute e consolidati alla data del 26 gennaio 2022, da cui risulta che i medicinali inseriti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determina risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente determina si riferisce ai medicinali la cui data di decadenza è compresa nel periodo che intercorre dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, ad eccezione del medicinale «Clopidogrel Dr. Reddy's» A.I.C. n. 039479, la cui data di decadenza era prevista per il 1° aprile 2020.

Art. 3.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

N.	A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
1.	045021	Abacavir e Lamivudina Zentiva	Zentiva Italia S.r.l.	01/12/2021
2.	046400	Anidulafungina Eg	Eg S.p.a.	01/11/2021
3.	044191	Apoklisi	Neopharmed Gentili S.p.a.	01/11/2021
4.	042087	Cefixima Eurogenerici	Eg S.p.a.	01/10/2021
5.	035228	Cefotaxima Eurogenerici	Eg S.p.a.	01/11/2021
6.	038037	Cianocobalamina Eg	Eg S.p.a.	01/12/2021
7.	039479	Clopidogrel Dr Reddy's	Dr. Reddy S S.r.l.	01/04/2020
8.	042399	Colistimetato Xellia	Xellia Pharmaceuticals APS	01/12/2021
9.	039004	Diretif	Baxter Holding BV	01/12/2021
10.	031263	Elettrolitica Di Reintegrazione Con Potassio, Glucosio E Sodio Gluconato Bioindustria L.I.M.	Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a.	01/12/2021
11.	045434	Evianzin	Substipharm Developpement	01/12/2021
12.	038441	Exomax	Baxter Holding BV	01/10/2021
13.	045566	Idrocortisone Bruno Farmaceutici	Bruno Farmaceutici S.p.a.	01/10/2021
14.	028851	Influvac S	Mylan Italia S.r.l.	01/12/2021
15.	041295	Irbecor	Neopharmed Gentili S.p.a.	01/11/2021
16.	036276	Kamelyn	Neopharmed Gentili S.p.a.	01/10/2021
17.	040772	Levofloxacina Baxter	Baxter Holding BV	01/12/2021
18.	037651	Lomevel	Neopharmed Gentili S.p.a.	01/11/2021
19.	036446	Mazdima	Magis Farmaceutici Srl	01/12/2021
20.	044878	Meropenem Accord	Accord Healthcare, S.L.U.	01/11/2021
21.	044080	Metronidazolo Hikma	Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.	01/10/2021
22.	044192	Ossicodone e Naloxone Zentiva	Zentiva Italia S.r.l.	01/11/2021
23.	034293	Osteonorm	Savio Pharma Italia S.r.l.	01/10/2021
24.	045438	Pemetrexed Eurogenerici	Eg S.p.a.	01/11/2021
25.	045439	Pemetrexed Sandoz GMBH	Sandoz Gmbh	01/11/2021
26.	024772	Platamine	Pfizer Italia S.r.l.	01/12/2021
27.	030272	Prometazina Farmakopea	Farmakopea S.p.a.	01/10/2021
28.	041223	Rabeprazolo Aurobindo	Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.	01/12/2021
29.	043460	Srivasso	Boehringer Ingelheim International GMBH	01/10/2021
30.	033735	Sterades	Galderma Italia S.p.a.	01/12/2021
31.	038174	Tensilene	I.B.N. Savio S.r.l.	01/11/2021
32.	042257	Voriconazolo Eg Stada	Eg S.p.a.	01/11/2021
33.	043683	Voriconazolo Fresenius Kabi	Fresenius Kabi Italia S.r.l.	01/12/2021
34.	037678	Zauris	Neopharmed Gentili S.p.a.	01/10/2021

22A02529

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salmeterolo xinafoato, «Salmetedur».

Estratto determina AAM/PPA n. 302/2022 del 8 aprile 2022

È autorizzata la seguente variazione per il medicinale: modifiche inerenti i paragrafi 2, 4.2, 4.6, 4.8, 6.4, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per l'aggiunta di nuove informazioni sulla conservazione come da *Company Core Safety Information* (CCSI) *of the Global Data Sheet* (GDS), riformulazione della composizione qualitativa e quantitativa in linea con la linea guida per i prodotti inalatori e nasali. Modifiche di tipo editoriale e di adeguamento al QRD.

Per il medicinale SALMETEDUR per la seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio: A.I.C. numeri 027892114 - 027892138 - 25 microgrammi/erogazione sospensione pressurizzata per inalazione 120 erogazioni.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze, codice fiscale 00395270481.

Codice pratica: VN2/2021/150.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02402

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metronidazolo, «Rozex».

Estratto determina AAM/PPA n. 296/2022 dell'8 aprile 2022

Autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova confezione, descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alla confezione precedentemente autorizzata, l'immissione in commercio del medicinale «ROZEX» anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

0,75% crema «1 tubo in al da 50 g - A.I.C. n. 028809085» (Base 10) 0VH5VX (base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Principio attivo: Metronidazolo.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata, 21 - cap. 20121 Milano - codice fiscale 01539990349.

Codice pratica: N1B/2021/1299.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A02403

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 257 del 31 marzo 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 0,3% + 0,1% unguento oftalmico , tubo 3,5 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 43180/10/05-11-2013, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. 12 km. S.S. Atene-Lamia 14451 Metamorfosi Grecia e prodotto da Alcon Couvreur N.V. S.A. Belgium Rijksweg 14, B- 2870, Belgium, Siegfried el Masnou S.A., Barcelona, Spain Camil Fabra 58, El Masnou, 08320, Barcelona, Spain, Alcon Cusi, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Spain, Novartis farmaceutica S.A., Spain Gran - via de les Corts 764, 08013, Barcelona, Spain, Novartis

Pharma GMBH,Obere Turnstrabe, Germany Roonstraße 25 und Obere Turnstraße 8, 90429, Nürnberg, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Tobradex» 0,3% + 0,1% unguento oftalmico tubo 3,5 g

Codice A.I.C. n. 038861062 (in base 10) 151Y86(in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg.

Eccipienti: clorobutanolo anidro, olio di vaselina, vaselina bianca.

Officine di confezionamento secondario

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

STM Pharma Pro S.r.l. Strada provinciale Pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tobradex» 0,3% + 0,1% unguento oftalmico tubo 3,5 G

Codice A.I.C. n. 038861062.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobradex» 0,3% + 0,1% unguento oftalmico tubo 3,5 G

Codice A.I.C. n. 038861062.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02404

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Pharmexon»

Estratto determina n. 290/2022 del 4 aprile 2022

Medicinale: MEMANTINA PHARMEXON.

Titolare A.I.C.: Pharmexon Consulting s.r.o.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078013 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078025 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078037 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078049 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078052 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078114 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078064 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078076 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078088 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078126 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078090 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078102 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 049078138 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: memantina cloridrato.

Officine di produzione:

rilascio dei lotti:

AS Grindeks - Krustpils Iela 53 - LV-1057 Rīga - Lettonia.

Indicazioni terapeutiche: malattia di Alzheimer da moderata a grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Memantina Pharmexon» (memantina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02406

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ellaone»

Estratto determina IP n. 277 del 31 marzo 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ELLAONE 30 mg compressa rivestita con film autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/09/522/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: «Ellaone» 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/all) - 1 compressa.

Codice A.I.C. n. 049832013 (in base 10) 1HJS2F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 30 mg di ulipristal acetato;

eccipienti: lattosio monoidrato, povidone, croscarmellosio sodico, magnesio stearato;

rivestimento con film: alcol polivinilico (E1203), macrogol (E1521), talco (E553b), titanio diossido (E171), polisorbato 80 (E433), ossido di ferro giallo (E172), silicato di alluminio e potassio (E555).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ellaone» 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/all) - 1 compressa.

Codice A.I.C. n. 049832013.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ellaone» 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/all) - 1 compressa.

Codice A.I.C. n. 049832013.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02426

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ellaone»

Estratto determina IP n. 278 del 31 marzo 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ELLAONE 30 mg film coated tablet autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/09/522/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate.

Confezione: «Ellaone» 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/all) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 049841012 (in base 10) 1HK0VN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 30 mg di ulipristal acetato;

eccipienti: lattosio monoidrato, povidone, croscarmellosio sodico, magnesio stearato;

rivestimento con film: alcol polivinilico (E1203), macrogol (E1521), talco (E553b), titanio diossido (E171), polisorbato 80 (E433), ossido di ferro giallo (E172), silicato di alluminio e potassio (E555).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ellaone» 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/all) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 049841012.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ellaone» 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pvdc/all) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 049841012.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02427

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina n. 279/2022 del 4 aprile 2022

Medicinale: CONTROLOC 40 «40 mg *tabletki dojelitowe*» 28 tab, dalla Polonia con codice di autorizzazione n. R/6898, intestato alla società Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa e prodotto Takeda GmbH, Oranienburg - Lehnitzstraße 70 - 98, D-16515 Oranienburg - Germania Delpharm Novara S.r.l. - via Crosa n. 86 - 28065 Cerano (NO) - Italia, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. - via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano Italia.

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039828140 (base 10) 15ZGPD (base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: principio attivo: pantoprazolo (come sodio sesquidrato).

Eccipienti:

nucleo:

sodio carbonato anidro;

mannitolo;

crospovidone;

povidone K90;

calcio stearato;

rivestimento:

ipromellosa;

povidone K25;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro giallo (E172);

glicole propilenico;

acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1);

polisorbato 80;

sodio laurilsolfato;

trietilcitrato.

inchiostro di stampa:

gommalacca;

ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario: Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

STM Pharma PRO S.r.l. Strada provinciale Pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Prespack Sp. zo. o. ul. Sadowa 38 60-185 Skórzewo (Polonia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 039828140 (base 10) 15ZGPD (base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,16.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,47.

Nota AIFA: 1 e 48.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL, A.I.C. n. 039828140 (base 10) 15ZGPD (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02428

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto determina n. 280/2022 del 4 aprile 2022

Medicinale: XALATAN «50 microgrammes/mlcollyre *en solution* 3 x 2,5 ml», dal Belgio con codice di autorizzazione n. BE183967, intestato alla società Upjohn Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles,

Belgium e prodotto da Pfizer Manufacturing Belgium SA-NV Rijksweg 12 2870 Puurs, Belgium, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore

Farma 1000 S.r.l.

via Camperio Manfredo n. 9

20123 Milano

Confezione:

«Xalatan» «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 049735018 (base 10) 1HFTCB (base 32);

Forma farmaceutica: collirio, soluzione

composizione:

principio attivo:

latanoprost

eccipienti:

sodio cloruro;

benzalconio cloruro;

sodio fosfato monobasico monoidrato (E339a);

sodio fosfato dibasico anidro (E339b);

acqua per preparazioni iniettabili

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l.

via Biasini n. 26

26015 Soresina (CR)

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a.

via Amendola n. 1

20049 Caleppio di Settala (MI)

S.C.F. S.r.l.

via F. Barbarossa n. 7

26824 - Cavenago D'Adda (LO)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

«Xalatan» «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 049735018 (base 10) 1HFTCB (base 32);

classe di rimborsabilità: A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 12,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 21,21.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xalatan» 50 microgrammi/ml collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml, A.I.C. n. 049735018 (base 10) 1HFTCB (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02429

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Teva»

Estratto determina n. 281/2022 del 4 aprile 2022

Medicinale: LENALIDOMIDE TEVA.

«Sindromi mielodisplastiche

"Lenalidomide Teva" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.

Linfoma mantellare

"Lenalidomide Teva" come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario»

sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati nella determina AIFA n. 1098/2021 del 21 settembre 2021 di riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 del 30 settembre 2021.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomide Teva» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo ematologo ed internista (RNRL).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02430

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di ossicodone cloridrato\naloxone cloridrato, «Targin».

Estratto determina AAM/PPA n. 320/2022 del 13 aprile 2022

Codice pratica: VC2/2020/378

N. Procedura: DE/H/XXXX/WS/727 (DE/H/1612/001-009/WS/058)

È autorizzato il seguente *worksharing* di variazioni:

n. 2 Tipo II C.I.4) Adeguamento al CCDS per aggiornare il paragrafo 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Tipo IB C.I.z: Aggiornamento degli stampati a seguito di una decisione dell'autorità competente per aggiornare il paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I paragrafi impattati dalle modifiche sono i 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 6.5, 9, del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD template. Modifiche editoriali.

Relativamente al medicinale TARGIN (A.I.C. 039586), nella forma farmaceutica, dosaggi e nelle confezioni attualmente autorizzate.

Titolare: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., con sede legale in via Filippo Turati n. 40 - 20121 Milano, codice fiscale n. 03859880969.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determinazione, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02531

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Pubblicazione del ruolo dei dirigenti di seconda fascia

Si rende noto che in data 8 aprile 2022 è stato pubblicato sul sito internet www.giustizia.it il ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della giustizia - istituito con decreto interministeriale 5 febbraio 2008 - aggiornato al 31 dicembre 2020 - con P.D.G. 4 aprile 2022.

Nel ruolo sono definite apposite sezioni relative ai dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità e dell'Amministrazione degli archivi notarili.

22A02506

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 8 aprile 2022, recante i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui alla Misura M2C2 dell'Investimento 5.3 «Sviluppo di una *leadership* internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 8 aprile 2022 sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2 dell'Investimento 5.3 «Sviluppo di una *leadership* internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 29 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 10 gennaio 2022.

Il decreto fissa alle ore 12,00 del giorno 26 aprile 2022 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

22A02507

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-093) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.